

DECRETO 28 settembre 2001

Proroga del termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 giugno 2001, in materia di riduzione delle emissioni inquinanti.

G.U. 10 ottobre 2001, n.236

stato: norma vigente

IL DIRETTORE GENERALE

del servizio protezione internazionale dell'ambiente

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, reg. n. 1 Ambiente, foglio n. 374, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000, "Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita' di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2001, di definizione dei programmi e delle azioni di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno 2001, che stabilisce che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti responsabili devono stipulare con apposito atto, accordi e convenzioni per la realizzazione di ciascun programma;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno 2001 che prevede la concessione di una proroga per la predisposizione degli atti, in presenza di oggettivi e dimostrati motivi, da effettuarsi con decreto del Ministero dell'ambiente;

Atteso che l'istruttoria di definizione degli accordi e convenzioni non risulta potersi concludere entro il termine previsto dal citato art. 2, comma 1 e che, pertanto, occorre procedere alla concessione di una proroga del termine stesso;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale n.467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001, e' prorogato al 15 novembre 2001.

Roma,
Il direttore generale: Clini

28

settembre

2001